



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE**- 2 FEB. 2026**

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 15 dicembre 2023 del Municipio del Comune di Biasca postulante la ratifica della modifica dell'articolo 13 capoverso 1 (nuova lettera t) Regolamento concernente la gestione dei rifiuti;

preso atto che:

- la modifica è stata approvata dal Consiglio comunale in data 9 ottobre 2023;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

rammentato come la presente pratica sia rimasta sospesa su indicazione del DT, il quale prima di esprimere il proprio preavviso necessitava di chiarire con le autorità locali alcuni aspetti pertinenti alla modifica in oggetto; incontro poi finalmente avvenuto il 22 gennaio 2026;

visto il preavviso negativo del 23 gennaio 2026 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della SPAAS (DT), secondo cui:

La modifica proposta per l'art. 13, oltre a non rendersi necessaria per l'introduzione della raccolta delle plastiche in PP e PE, risulta sortire l'effetto opposto in quanto va ad escludere questo genere di raccolta separata da quelle che il Comune può proporre. Si ricorda infatti che l'articolo in questione è relativo ai rifiuti urbani (e non ai rifiuti solidi urbani RSU) e le plastiche provenienti dalle economie domestiche fanno parte di questa categoria.

Visto quanto precede si esprime preavviso negativo alla modifica proposta, ricordando che non vi è necessità di una modifica del regolamento per il caso in questione;

considerata l'obbligatorietà per i Comuni di organizzare la raccolta separata di vari rifiuti provenienti dalle economie domestiche (art. 13 OPSR), fra cui le plastiche maggiormente riciclabili (PP e PE; v. art. 6 cpv. 1 ROPSR), l'inserimento di dette plastiche nell'articolo che tratta dei rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani non può pertanto essere approvato;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. La modifica dell'articolo 13 capoverso 1 Regolamento concernente la gestione dei rifiuti del Comune di Biasca non è approvata.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 150.-- (centocinquanta), è a carico del Comune istante.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.

Decisione n. 5723 del 2 febbraio 2026

4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. Intimazione e comunicazione a:
- Municipio del Comune di Biasca, Via Lucomagno 14, 6710 Biasca;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.
- Invio interno a:
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-ursi@ti.ch).

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca